

ATTO D'OBBLIGO

Il sottoscritto:

-Il SIG. ASTORI MAURO nato a Rovato (Bs) il giorno 21 settembre 1973 (C.F.: STR MRA 73P21 H598C, residente in Rovato Via Carera n.80;

PREMESSO

A) che in forza di atto di compravendita in data 21 marzo 2019 Nr. 77855 di Repertorio Nr. 24336 di Raccolta Notaio Tabalappi Enrico (registrato a Brescia in data 26 marzo 2019 al nr. 13085 e trascritto a Brescia in data 26 marzo 2019 ai n.ri 13700/8601) il SIG. ASTORI MAURO è proprietario dell'unità immobiliare in COMUNE DI ROVATO catastalmente censita all'Agenzia del Territorio - Provincia di Brescia - Catasto Fabbricati come segue:

Sezione N.C.T. Foglio 7 particella:

- 140 sub.1 Cat. A/4 Cl. 1 consistenza vani 4 R.C. Euro 86,76 Via Cesare Arici nr. 17/a piano T-1-2;

B).che il sopraindicato intervenuto proprietario recuperante dichiara di avere la piena disponibilità dell'immobile interessato e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dall'atto unilaterale d'obbligo;

C).che l'immobile di cui alla convenzione nel vigente P.G.T. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 in data 19/03/2012 e successiva variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/04/2018, è classificato come segue:

- edifici di categoria «A3 – Edifici di interesse storico ed ambientale»

quanto dianzi dichiarato, con la sottoscrizione della convenzione da parte del rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 30, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380 del 2001.

VISTI

A) La domanda di autorizzazione al Piano di recupero, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n.....dele iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n.

B) La deliberazione della Giunta comunale n.in data, esecutiva, con la quale veniva adottato il piano di recupero;

C) L'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del piano di recupero, nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;

D) La deliberazione della Giunta n.....in data....., esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il piano di recupero;

SI OBBLIGA

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. Il proponente s' impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per lui vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse fanno parte integrante del presente atto.
2. Il proponente è obbligato in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree in oggetto, gli obblighi assunti dal proponente con il presente atto d'obbligo si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal proponente non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
4. La sottoscrizione del presente atto d'obbligo costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni del medesimo con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.

ART. 3 - DIMENSIONAMENTO DI AREE A STANDARD

1. Ai sensi del vigente PGT le aree a standard che competono al piano di recupero, sono così quantificate:
Aree a standards teoriche di pertinenza dell'intervento risultante dall'attuazione del P.R.:

Destinazione residenziale:

Volume ampliamento mc. **31.08**;

Abitanti teorici (Volumi/100) n. **0.31**;

S1. Aree a standards (26,5 mq/ab) mq. **8.21**;

Aree a standards delle quali è legalmente impenabile la cessione gratuita al Comune in relazione al maggior peso insediativi e ai nuovi insediamenti Mq **8.21**;

2. In relazione all'attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio, alle esigenze manifestate con l'adozione e l'approvazione del piano di recupero, all'interno di quest'ultimo non sono reperite direttamente aree a standard ordinario ai sensi del comma 1.

ART. 5 - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD NON CEDUTE

1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 12/05, e visto l'articolo 4 del presente atto, le aree a standard che competono al recuperante e che non vengono reperite direttamente assommano a mq **8.21**

2. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di euro 90,00 (euro novanta/00) al metro quadrato, per cui l'importo totale della monetizzazione risulta come segue:

mq **8.21** x euro/mq 90,00 = euro **738,90** (euro **settecentotrentotto/90**).

3. L'importo totale della monetizzazione è versato dal recuperante alla Tesoreria del Comune in data odierna riconoscendo che l'importo è congruamente commisurato alla utilità conseguita dal recuperante medesimo in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree simili ed il Comune, a mezzo del proprio legale rappresentante, rilascia quietanza.

In fede